



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° FROSINONE

Via Mastruccia ☎ 0775/2658621 fax: 0775/2658622 ✉ fric859001@istruzione.it 🌐 sito web: www.aldomoroscuola.it

Prot. n. 5700 del 23 ottobre 2014

Al Personale Docente del Comprensivo,
in part. ai/alle Insegnanti della Primaria
Ai/alle Coll. Scolastici/che

Oggetto: Vigilanza degli alunni in uscita da scuola.

Sulla vigilanza degli alunni all'uscita da Scuola, ritengo utile puntualizzare quanto segue, prendendo in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico 165/2001 - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2006/09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048).

Preciso che **l'intera questione riguarda di fatto solo il segmento della Scuola Primaria**, poiché nell'Infanzia non è neppure contemplata l'uscita autonoma degli alunni e il problema è, semmai, quello del ritardato prelievo da parte di un familiare e nella Secondaria di I grado l'autonomia del pre-adolescente è considerata tale da non richiedere, salvo particolari eccezioni, il prelievo davanti all'uscita della scuola da parte di un adulto.

Dall'analisi della suddetta normativa si ricava quanto segue:

- la Scuola ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati;
- per il Dirigente scolastico l'art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs. 297/94, art.10, lett.a; [al riguardo, per il sottoscritto e per questa Scuola, si vedano la Parte terza del Regolamento d'Istituto e la circ. interna prot. n. 4371 del g. 12 settembre 2014]
- il CCNL 2006/09, tuttora vigente, all' art. 29 comma 5 indica quali obblighi ha il Docente: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*;
- il CCNL 2006/09 alla Tabella A dei profili ATA, per l' area A prevede che il personale *"... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa*

l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/1999, pronunciandosi in merito, ha circoscriziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: *"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate"*

La prassi corretta da seguire, che ne consegue, è la seguente:

- il Docente accompagna fino all'uscita della scuola gli alunni; nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del bambino trattiene il minore ritenuto non autonomo (alunni dell'Infanzia e della Primaria);
- perdurando il mancato prelievo, il Docente, (che ha terminato il proprio orario di servizio) consegna alla Scuola (cioè al Collab. Scol. della sede) l'alunno;
- il Coll. scol., ancora in servizio a differenza del Docente, interrompe altre mansioni e, se possibile alla presenza del Fiduciario, assolve l'impegno come di seguito indicato, sempre nell'ambito del proprio orario ovvero consegna l'alunno ad altro Collega con orario prolungato nella sede o infine, eccezionalmente, annota l'eventuale lavoro straordinario dovuto all'adempimento di cui si tratta;
- la Scuola (cioè la Segreteria, avvertita dal Fiduciario e/o dal Coll. scol.) prova a rintracciare i genitori e li invita a ritirare il figlio nel plesso frequentato;
- se il genitore non è rintracciabile, la Scuola (Fiduciario o Segreteria avvertita dallo Stesso o dal Coll. scol.) deve avvisare i Vigili Urbani (o, se non rintracciabili in tempo, i Carabinieri) per la ricerca dei genitori; nel caso non si abbiano notizie dei genitori, l'alunno viene consegnato agli stessi Vigili (o ai Carabinieri) perché venga trasportato presso la casa dei genitori o di parenti delegati dai genitori.

Pur sapendo che la giurisprudenza non riconosce liberatorie da parte dei genitori, è opportuno far dichiarare alle famiglie le modalità di uscita del figlio di Primaria ritenuto dagli stessi genitori autonomo (di regola per le classi quinte), in modo che ci sia un atto che consenta alla Scuola di fare presente, in caso di incidenti, di aver agito con tutti gli strumenti utili ai fini della gestione dei minori a lei affidati.

Per ultimo, proprio in riferimento alla suddetta dichiarazione, ritengo utile riportare la parte del documento del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia – Ufficio del tutore pubblico dei minori, in cui si fa riferimento al valore assoluto della Potestà genitoriale, nel caso in cui si determini con qualche genitore un contenzioso sul tema trattato (ma anche su richieste di uscita anticipata e simili): **"... La potestà genitoriale è esercitata in modo esclusivo e sovrano dai genitori, il che significa che non è facoltà della scuola rifiutare un'autorizzazione espressa dal genitore. Un provvedimento di diniego necessita di adeguate motivazioni che non possono in alcun modo incidere sull'esercizio della potestà genitoriale, ... Per esempio, si può ritenere opportuno di realizzare una valutazione approfondita delle capacità effettive del minore o di rinviare la attuazione di questo percorso al fine di rendere più sicura l'autonomia del bambino o della bambina in questione ..."**



Il Dirigente Scolastico
(prof. Maurizio Farfariello)